



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF014

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE IN ASSENZA DI PEC</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 179/2012; D.L. 5/2012; D.L. 185/2008; CIRCOLARE MISE N. 3712/C/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>24/01/2019</b>

*Sintesi: il MISE ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito alla cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese individuali e società che hanno ommesso di comunicare l'indirizzo di PEC.*

*In particolare è stato chiarito che l'assenza di un indirizzo PEC non impedisce:*

- sia nel caso di imprese individuali che nel caso di società
- l'iscrizione dell'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese.

La **MISE** ha di recente fornito alcuni chiarimenti in merito alla **cancellazione dal Registro delle imprese**:

- ➔ da parte di **imprese individuali e società**
- ➔ **obbligate** ad avere un **indirizzo di PEC**.

## LA QUESTIONE

L'intervento sorge da due **quesiti** posto dalla **CCIAA di Bari**.

Primo quesito: viene richiesto **se continui ad applicarsi** quanto chiarito nella precedente **Circ. n. 3664/C/2013** del MISE in relazione:

- alla **corretta** applicazione del **co. 2, art. 5, del D.L. 179/2012**
- ed al relativo **procedimento consequenziale**, che prevede:
  - la **sospensione di tutte le domande di iscrizione** presentate all'ufficio da parte delle **imprese individuali** che risultino **prive di un proprio indirizzo di PEC**, valido ed attivo
  - con la sola **eccezione delle richieste di cancellazione** dal Registro delle Imprese.

L'interpellante richiama alcune pronunce di Cassazione (ord. n. 16365/2018 e n. 30532/2018) in cui è stato evidenziato, tra l'altro, il **principio** secondo cui qualsiasi imprenditore (individuale o collettivo):

- ✓ è tenuto a **dotarsi di indirizzo di PEC**
- ✓ che ha **l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare** fin dalla iscrizione al Registro imprese (ex DL 185/2008 e DL 179/2012), **fino a 12 mesi successivi all'eventuale cancellazione** da esso.

Seconda domanda: riguarda il fatto se quanto indicato nella citata Circ. n. 3664/C/2013 trovi applicazione, oltre che per le imprese individuali, **anche per le istanze di cancellazione presentate dalle società**.

## CHIARIMENTI DEL MISE

Con la recente Circ. n. 3712/C del 17/01/2019 il MISE ha fornito i seguenti chiarimenti.

In relazione al primo quesito: il MISE richiama il dettato del citato co. 2, art. 5, del D.L. 179/2012, che stabilisce quanto segue:

- ➔ le **imprese individuali "attive"**, non soggette a procedura concorsuale
- ➔ sono tenute a depositare presso il Registro delle imprese competente il **proprio indirizzo di PEC**.

La **ricezione** da parte del **Registro imprese** di una **domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale** che **non ha iscritto l'indirizzo di PEC** comporta:

- la **sospensione**, in alternativa all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 2630 del C.C., della relativa **domanda**
- fino **all'integrazione** della stessa con l'indirizzo di PEC e **comunque per 45 giorni**. Il **decorso di tale termine**, comporta di considerare la **domanda come "non presentata"**.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)



**Nota:** il MISE evidenzia, inoltre, che nella citata circolare n. 3664/C/2013

- la **sanzione della sospensione temporanea della richiesta di iscrizione** nel Registro delle imprese connessa all'**omessa comunicazione dell'indirizzo PEC**
- non risulti applicabile al caso della presentazione dell'**istanza di cancellazione** dell'impresa individuale dal Registro delle imprese (in quanto l'impresa non va più considerato "attiva").

**Società:** in merito alle società, l'**art. 16 del D.L. 185/2008** prevede quanto segue:

- **co. 6:** le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese. Entro 3 anni dal 29/11/2008 (che corrisponde alla data di entrata in vigore del citato decreto) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC;
- **co. 6-bis** (disposizione aggiunta dal D.L. 5/2012): l'Ufficio del Registro delle imprese che riceve da parte di una società una domanda di iscrizione che non ha iscritto il proprio indirizzo di PEC provvede, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del C.C., alla sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa della sua integrazione con l'indirizzo di PEC.

In considerazione di ciò, il Ministero conferma che i chiarimenti della Circ. n. 3664/C/2013:

- continuano ad applicarsi regolarmente
- anche se, ad oggi, non è più possibile la presenza di un'impresa che non abbia ancora provveduto alla comunicazione della PEC.



**Nota:** le **imprese già iscritte** hanno provveduto all'assolvimento dell'obbligo entro le seguenti scadenze:

- quella del **29/11/2011** (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008) per le **società**;
- quella del **30/06/2013** (termine stabilito dal co. 2, art. 5, D.L. 179/2012) per le **imprese individuali**.

**Secondo quesito:** relazione alla questione se **sia richiesta la presenza del requisito "dell'attività dell'impresa"**, il Ministero evidenzia il **legislatore** (D.L. 185/2008):

- anche per le imprese costituite in forma collettiva ha previsto la **sanzione della sospensione dell'iscrizione** per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC;
- **pur non richiedendo** esplicitamente il requisito dell'**attività** della gestione della società. Ciò porterebbe a ritenere applicabile la **sospensione** dell'iscrizione **dell'istanza di cancellazione** dal Registro delle imprese per omessa comunicazione dell'indirizzo PEC.

Tuttavia, anche in **assenza di un esplicito riferimento di legge** circa l'obbligo di **comunicare la PEC** solo nel caso di **imprese attive**, il MISE ritiene che:

- le **conclusioni previste per le imprese individuali** di procede all'iscrizione dell'istanza di cancellazione presentata nonostante l'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC,
- **vadano estese anche alle società**.



**Nota:** il requisito della vigenza dello **stato di attività costituisce, anche per le società, un presupposto** imprescindibile per l'applicazione della sanzione.

Inoltre, il **diniego dell'istanza di cancellazione** comporterebbe come conseguenza quella di:

- **considerare attive imprese** che di fatto tali **non sono**,
- per **manifestando la volontà di cancellarsi** dal Registro delle imprese.



**Nota:** in ogni caso la CCIAA, nonostante il diniego temporaneo all'iscrizione, deve provvedere comunque d'ufficio alla stessa in quanto, a fronte del comportamento omissivo, è a conoscenza della notizia della cessazione dell'attività per effetto della presentazione dell'istanza.

In ossequio all'**art. 2190 C.C** (fermo restando la **sanzione pecuniaria** prevista dall'**art. 2630 C.C.**):

- l'**iscrizione della cessazione** dell'attività di impresa è **obbligatoria**
- e ad essa la **CCIAA** deve, comunque, **provvedere d'ufficio**.

### CONCLUSIONI

In conclusione, la **carenza dell'indirizzo PEC non impedisce:**

- ➔ sia nel caso di **imprese individuali** che nel caso di **società**,
- ➔ **l'iscrizione dell'istanza di cancellazione dal Registro delle imprese.**

Quanto affermato dal MISE **non** sembra porsi in **conflitto** con l'orientamento espresso dalla **Cassazione** nelle pronunce in precedenza evidenziate da cui emerge quanto segue:

- **all'indirizzo di PEC** viene riconosciuta la **funzione di recapito informatico** delle imprese;
- il carattere di **ufficialità della PEC** (conferito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese) in considerazione del principio che:
  - **l'indirizzo di PEC** deve **accompagnare l'impresa** sin dal momento della sua iscrizione nel registro delle imprese
  - e deve **permanere in stato di validità anche nei 12 mesi successivi alla cancellazione** dell'impresa stessa dal registro per **esigenze inerenti l'eventuale notifica di atti.**

### FUNZIONI DI CCIAA E IMPRESE

Le **CCIAA** hanno il compito di **curare:**

- la **funzione di pubblicità** di notizie e atti iscritti e depositati nel registro
- **anche con riguardo all'indirizzo di PEC** comunicato dall'impresa che diventa un recapito assimilabile alla sede legale.

Inoltre, mentre **l'impresa** ha la **responsabilità della validità dell'indirizzo PEC** comunicato per tutto il periodo di vigenza dell'iscrizione, la **CCIAA non ha alcun compito di verifica** essendo solo tenuta a provvedere tempestivamente all'iscrizione (sentenza n. 31/2018 Corte di Cassazione).